(Codice interno: 427658)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1254 del 01 settembre 2020

Legge 112 del 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2019, recante riparto del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" - programmazione annualità 2019 - DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si adottano gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui al D.P.C.M. in oggetto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per l'assistenza alla persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Tale Fondo è destinato all'attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave, in attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2 della legge citata e, in particolare è destinato alle finalità definite all'articolo 4, comma 1 della stessa legge:

- 1. Attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di de istituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie;
- 2. realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- 3. realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi stessi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra le persone con disabilità;
- 4. sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

Il comma 2 dell'articolo 3 istituisce il "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è stata determinata per le annualità 2016, 2017 e 2018.

Il comma 3 del medesimo articolo, prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Con il decreto ministeriale del 23 novembre 2016 sono stati definiti i "Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e sono state ripartite alle regioni le risorse del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" per l'anno 2016, assegnando alla Regione del Veneto risorse pari a \in 7.380.000,00.

Con successivi decreti ministeriali del 21 giugno 2017 e 15 novembre 2018 venivano attribuite le risorse alla Regione del Veneto rispettivamente per l'anno 2017 per un importo pari a € 3.140.600,00 e per l'anno 2018 pari a € 4.190.200,00.

Tali risorse sono state assegnate alle aziende ULSS sulla base di "Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)" e ripartite sulla base della popolazione residente in età 18 - 64 anni. Gli indirizzi di programmazione sono stati approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2141 del 19 dicembre 2017, n. 154 del 16 febbraio 2018 e n. 1838 del 6 dicembre 2019.

Sugli indirizzi di programmazione regionale, di cui agli atti sopra citati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di valutazione dell'apposita Commissione interna, ha comunicato la coerenza dei predetti indirizzi di programmazione con le indicazioni contenute nei decreti ministeriali.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2019, recante riparto del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" per l'annualità 2019, art. 2, è stato disposto che le Regioni adottino gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale del 23 novembre 2016 (comma 1), che dovranno essere comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la valutazione della coerenza con le finalità di cui allo stesso articolo 3. Il decreto citato ha assegnato alla Regione del Veneto la somma di € 4.633.860,00 che è stata accertata con DDR n. 31 del 7 aprile 2020 a valere sul capitolo di entrata 101086 "Assegnazione statale per la realizzazione del progetto "Dopo di Noi" (d.m. 23/11/2016).

Si determina in € 4.633.860,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa 103444, del Bilancio di previsione 2010-2022, "Realizzazione del progetto statale "Dopo di noi" - Trasferimenti correnti (D.M. 23/11/2016)". Il finanziamento di complessivi € 4.633.860,00, di cui al D.P.C.M. del 2019, sarà ripartito tra le aziende ULSS per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti "Dopo di noi", assumendo il criterio della "popolazione residente fascia 18-64 anni" già stabilito con la DGR n. 2141/2017.

La programmazione di cui al presente provvedimento si pone in continuità con gli indirizzi relativi agli interventi del Dopo di Noi già approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2141/2017, n. 154/2018 e n. 1838/2019.

Pertanto con il presente provvedimento si propone l'approvazione dell'**Allegato A** "Indirizzi di programmazione annualità 2019".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 112 del 2016;

VISTO il decreto ministeriale del 26 novembre 2016;

VISTO il decreto ministeriale del 21 giugno 2017;

VISTO il decreto del 15 novembre 2018;

VISTO il D.P.C.M. del 21 novembre 2019;

VISTO il regolamento regionale 31 marzo 2016 n. 1;

VISTE le DGR n. 2141 del 19/12/2017, n. 154 del 16/02/2018, n. 1838/2019;

VISTO il DDR n. 31 del 7 aprile 2020;

delibera

- 1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
- 2. di approvare l'Allegato A "Indirizzi di programmazione annualità 2019";
- 3. di trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il presente documento per la valutazione della coerenza con le finalità di cui all'articolo 3 del D.M. 23 novembre 2016, così come disposto all'art. 2 del D.P.C.M. del 21 novembre 2019;
- 4. di determinare in € 4.633.860,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, a carico del capitolo di spesa 103444, del Bilancio di previsione 2020-2022, "Realizzazione del progetto statale "Dopo di noi" Trasferimenti

correnti (D.M. 23/11/2016)";

- 5. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto, compresi l'impegno e l'assegnazione delle risorse di cui al punto precedente alle aziende ULSS per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti "Dopo di noi", assumendo il criterio della "popolazione residente fascia 18-64 anni" già stabilito con la DGR n. 2141/2017;
- 6. di disporre che con successivo atto del Direttore della Direzione Servizi Sociali saranno definite le modalità di erogazione delle risorse di cui alla presente deliberazione alle aziende ULSS;
- 7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011 e non ha natura commerciale;
- 8. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2019

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Con DGR n. 2141 del 19/12/2017 recante "Legge n. 112 del 2016. Decreto ministeriale del 21 giugno 2017. Riparto risorse per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti "Dopo di Noi". DDR n. 66 del 15 giugno 2017" sono stati approvati gli "Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave", previa verifica di coerenza con le prescrizioni di cui al DM 23/11/2016 da parte dell'apposita commissione ministeriale (nota MLPS prot. n. 3865 del 23/5/2017).

Con successiva DGR n. 154 del 16/02/2018 la Giunta regionale ha approvato le indicazioni operative da fornire alle aziende ULSS per l'elaborazione degli atti necessari a specificare e dare attuazione, nei rispettivi ambiti territoriali, agli indirizzi di programmazione di cui alla richiamata DGR n. 2141/2017, al fine di garantire trasparenza, adeguatezza ed omogeneità di azione sull'intero territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DM 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze,". Descrivere com'è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

I provvedimenti richiamati al punto precedente costituiscono il quadro degli indirizzi programmatori di cui si è dotata la Regione del Veneto ai fini dello sviluppo di progettualità innovative aderenti alle istanze espresse dal territorio in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in attuazione delle disposizioni poste dalla legge n. 112/2016.

La cifra che sin dall'inizio la programmazione regionale ha voluto imprimere attraverso un coordinamento unitario alle suddette progettualità innovative risiede nel suo voler essere una risposta ad una precisa domanda assistenziale espressa dalle famiglie e, laddove possibile, dalle stesse persone con disabilità, così come recepita dalla legge n. 112/2016, che dia quella necessaria garanzia di svolgimento permanente e continuo nel tempo che proprio questo target di utenza a cui è mirata implica.

Una presa in carico che sia conforme ai desideri della persona con disabilità e che superi le





ansie e le preoccupazioni dei genitori "in vista del venir meno del loro sostegno", che si sviluppi senza soluzioni di continuità e, pertanto, sia strutturata e definita in un orizzonte di medio-lungo periodo e nella prospettiva del progetto di vita indipendente.

In tale logica gli indirizzi regionali richiamati, formulati con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e formalizzati con DGR n. 2141/2017 e DGR n. 154/2018, hanno previsto che le progettualità debbano "essere proiettate a soluzioni di lungo periodo" e proprio al fine di "garantire efficacia, condizioni di durata, sviluppo e sostenibilità delle iniziative" le stesse debbano essere l'esito di percorsi di coprogettazione coordinati dalle aziende ULSS di riferimento dei rispettivi ambiti territoriali e "concretizzarsi attraverso moduli organizzativi e gestionali costituiti da reti di soggetti: enti pubblici, privati appartenenti al terzo settore (cooperative, associazioni, fondazioni) e altri soggetti del territorio" (accordi di partenariato).

Le progettualità sono state oggetto di monitoraggio sia nella fase di avvio, con molteplici incontri aperti sul territorio della regione Veneto dove l'innovazione del programma regionale "Dopo di Noi" è stata presentata alle amministrazioni comunali che hanno coinvolto i soggetti del terzo settore interessati, sia in fase di attuazione mediante confronto continuo con le organizzazioni di rappresentanza a livello regionale, anche in occasione degli incontri del Tavolo consultivo regionale per la Disabilità e sue articolazioni tematiche, nell'obiettivo di cogliere elementi di possibile miglioramento. Dal complesso delle valutazioni compiute con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza (pure di recente secondo modalità consentite dall'emergenza COVID-19), risulta confermata l'attualità dell'impostazione del programma regionale "Dopo di Noi", ciò anche alla luce della numerosità degli utenti coinvolti e della necessità di mantenere fede agli indirizzi inziali con conseguente mantenimento nel tempo del sostegno alle iniziative già avviate al fine di non vanificarne gli effetti. Alla luce di quanto sopra si conferma la validità degli indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave di cui alle DGR n. 2141/2017 e DGR n. 154/2018, anche ai fini dell'attuazione del DM 21/11/2019.

ANCI Veneto, entrando nel merito del modello organizzativo-gestionale di cui si è dotata la Regione del Veneto ai fini dell'allocazione delle risorse provenienti dai Fondi statali (FNPS, FNA, ecc.), ha evidenziato che esso rappresenta una modalità oramai consolidata e opportunamente strutturata attorno al ruolo strategico svolto dalle aziende ULSS nella gestione coordinata degli interventi sull'intero sistema ripartito per ambiti territoriali, sottolineandone la validità riguardo agli aspetti, non secondari, di equità allocativa, efficienza operativa e regolarità nell'erogazione degli interventi, e su tali riscontri ha comunicato, con nota prot. n. 860 del 3/3/2020, che "ANCI Veneto sostiene la continuità di tale modalità organizzativa".

Riguardo alle modalità di integrazione delle varie linee di intervento (FNPS, FNA compresa la linea "Vita indipendente") si rappresenta che nelle situazioni in cui la persona con disabilità sia già dotata di un progetto avente finalità diverse da quelle di cui al presente documento, tale progetto sarà riconsiderato e integrato con gli interventi previsti dal presente documento nell'ottica di coerenza con il progetto di vita e della ricongiunzione e coordinamento dei canali di finanziamento riferiti alla medesima persona.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

➤ Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.

Il PSSR 2019-2023 considera, anche sulla scorta dell'esperienza più che decennale maturata, l'integrazione socio-sanitaria quale modalità di intervento idonea a garantire una risposta assistenziale in linea con i parametri di appropriatezza, efficacia ed efficienza. Invero, tale modalità consente di





pervenire alla definizione degli interventi secondo schemi organizzativi che coordinano a unità la molteplicità dei contributi di più soggetti attivi nel settore, ponendo la persona al centro del processo valutativo del bisogno secondo un approccio di presa in carico globale. In tale linea il Piano valorizza ogni possibile momento di coordinamento delle reti coinvolte nella filiera assistenziale attiva per l'assistito, finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione di tutte le sinergie possibili per il raggiungimento di una maggior inclusione e qualità di vita della persona. Il coinvolgimento della famiglia e delle comunità di riferimento nei processi di presa in carico viene considerato fattore strategico di sostenibilità e di generazione di inclusione. Il ruolo del Distretto è fondamentale per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria e il Terzo settore assume una funzione strategica, soprattutto nell'ambito della valorizzazione della partecipazione delle comunità locali. Gli interventi di sostegno alla domiciliarità sono considerati fondamentali nel sistema integrato e costituiscono, come detto, ambito privilegiato nella declinazione delle politiche della non autosufficienza e della disabilità ed, in particolare, nella ricomposizione di prestazioni, servizi, interventi e trasferimenti monetari (a valere sulle risorse del FNA, FNPS, Legge n. 112/2016 e altre fonti specifiche).

La legge n. 104/1992, infatti, ha promosso il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e ha indicato i principi fondamentali per la realizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale, attivando la rete di servizi ed interventi territoriali finalizzati alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle disabilità, alla riabilitazione, all'integrazione scolastica, all'integrazione sociale in contesto lavorativo, alla promozione degli interventi finalizzati a favorire l'accessibilità, la vita di relazione e la partecipazione attiva alla vita sociale e della comunità.

Nel territorio regionale sono ormai consolidate linee di intervento e ambiti operativi che assicurano alle persone con disabilità oltre ai LEP anche i LEA e che favoriscono il riconoscimento del diritto allo studio, al lavoro, alla formazione di un'età adulta e la partecipazione attiva alla vita sociale.

La predisposizione del Piano locale della Disabilità (DGR n. 1859/2006) deve rafforzare in tutti gli ambiti territoriali i livelli di integrazione, assicurando, soprattutto nell'età adulta, il raccordo e il coinvolgimento dei servizi sanitari e socio-sanitari di sostegno alla persona e alla famiglia, previsti nelle aziende ULSS, con i servizi sociali delle amministrazioni locali e con le opportunità disposte dai soggetti pubblici e privati.

Per quanto sopra delineato, anche con le realizzazioni attuative della presente programmazione si intende rafforzare l'attuale sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, della formazione, del lavoro, con il coinvolgimento del terzo settore e del privato sociale, agendo con una progettazione personalizzata che intervenga sui bisogni della persona con disabilità, della sua famiglia, sull'accompagnamento verso l'autonomia e sulla sua piena inclusione nella comunità.

Di seguito si riporta la disciplina regionale richiamando i principali provvedimenti normativi.

- LR n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112": TITOLO IV Servizi alla persona e alla comunità, CAPO II Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria";
- LR n. 23/2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016";
- LR n. 19/2016 "Istituzione dell'ente governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS";
- LR n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023".
 - Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:





1.2.1 Ambiti territoriali: L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

La LR n. 19/2016 ha determinato il nuovo assetto organizzativo delle aziende ULSS, individuando gli ambiti territoriali delle nuove aziende nei Distretti.

Le aziende ULSS garantiscono e coordinano la rete dell'assistenza territoriale, l'integrazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e favoriscono la continuità delle cure. Le stesse ricoprono un ruolo strategico nel processo di allocazione e ricomposizione delle risorse e rappresentano un fattore efficace per una risposta qualificata a beneficio di tutta la comunità dell'ambito territoriale di riferimento.

In tale contesto, la LR n. 23/2012 (PSSR 2012-2016) e la LR n. 19/2016 riaffermano il ruolo strategico del modello di Distretto "forte" che caratterizza l'organizzazione socio-sanitaria della realtà veneta. Il Distretto è il "luogo privilegiato di gestione e coordinamento funzionale ed organizzativo della rete dei servizi socio-sanitari e sanitari territoriali".

Sono stati adottati analoghi ambiti territoriali di programmazione ed erogazione integrata degli interventi, per il comparto sanitario e sociale, allineando gli ambiti sociali intercomunali, di cui all'art. 8 della Legge n. 328/2000, con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari (su tale allineamento da ultimo DGR n. 442 del 7/4/2020 in materia di inclusione e reinserimento sociale e/o lavorativo).

Il Distretto, quindi, come precisato dalla LR n. 48/2018 (PSSR 2019-2023) rappresenta il luogo dove si concretizza l'integrazione delle attività e servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: L'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza co n il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.





Assume un ruolo centrale nella programmazione regionale l'approccio multiprofessionale e multidimensionale volto alla valutazione olistica dei bisogni delle persone con disabilità. Con DGR n. 4588/2007 è stata istituita in ogni distretto sanitario delle aziende ULSS del territorio regionale, l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), a cui è affidato il compito di effettuare l'analisi dei bisogni della persona secondo un approccio bio-psico-sociale. Tale metodologia operativa individua il percorso e la risposta più appropriati alle necessità della persona.

Attraverso l'UVMD, pertanto, si valutano i bisogni della persona con disabilità e della sua famiglia, in relazione al contesto di appartenenza, da un lato, e si considerano e determinano le risorse e gli interventi nell'ottica del progetto di vita, dall'altro, al fine di procedere alla definizione del progetto personalizzato quale base di riferimento per l'organizzazione sinergica e l'accesso alle diverse tipologie di intervento previste dal sistema dei servizi a favore della persona con disabilità (domiciliarità, semiresidenzialità).

L'UVMD prevede la partecipazione di operatori con competenze diverse sia in ambito sociale, sanitario che socio-sanitario. La stessa valuta la necessità dell'accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari e dei sostegni e dei supporti.

L'attivazione dell'UVMD può essere effettuata dalla persona con disabilità, ovvero dal tutore o dall'amministratore di sostegno, da un familiare, da un operatore sociale, socio-sanitario e sanitario che ha in carico la situazione.

La Regione del Veneto a supporto dell'UVMD, ha disposto l'adozione della scheda SVaMDi (DGR n. 2960/2012 e DGR n. 1804/2014) quale strumento di valutazione delle persone con disabilità utilizzata in tutte le aziende ULSS del territorio regionale. La SVaMDi costituisce lo strumento atto a descrivere la disabilità in termini di gravità e funzionamento in associazione alle condizioni di salute. Fondata sul modello bio-psico-sociale, utilizza la struttura classificatoria ICF (International Classification of Functioning) e quella prevista dall'ICD-10 (International Classification of Diseases) per la classificazione delle malattie e dei traumatismi.

1.2.3 Progetto personalizzato: L'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato.

Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2).

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione." (comma3).

"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. "(comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.





Il progetto personalizzato è il documento di sintesi che viene approvato dall'UVMD predisposto sull'evidenza delle valutazioni tecnico-specialistiche multidisciplinari e viene definito PAI (Piano Assistenziale Individualizzato). Nel progetto interagiscono elementi di valutazione clinica, assistenziale, sociale, psicologica, linguistico-comunicativa e relazionale. Il progetto deve contenere i principali obiettivi attesi nel rispetto dei fondamentali diritti umani e sociali della persona, delle sue aspirazioni e delle sue preferenze, deve essere coerente con il progetto di vita e, quindi, con i bisogni della persona con disabilità e della sua famiglia, ponendosi in una logica di inclusione sociale e di contrasto attivo all'istituzionalizzazione e all'esclusione.

Il progetto personalizzato deve puntare al raggiungimento della massima autonomia possibile e all'autodeterminazione della persona con disabilità, presupposti imprescindibili a garanzia del diritto di pari opportunità e vita indipendente. Il progetto personalizzato è un processo partecipato e al fine di garantire la partecipazione attiva della persona con disabilità, tutti gli elementi del percorso valutativo vengono condivisi con la persona stessa e/o con i caregivers, al fine di assicurare il più possibile l'empowerment e l'autodeterminazione e raggiungere l'obiettivo di definire risposte appropriate alle specifiche esigenze.

Nel progetto personalizzato vengono ricomposte e strutturate le diverse risorse e opportunità messe a disposizione nell'ambito della presa in carico. In questo modo tutti gli interventi, sostegni, servizi e supporti anche nella forma di trasferimenti monetari sono pianificati e integrati in modo unitario rispetto ai bisogni e alle aspirazioni della persona.

I principi cardine nell'attività di valutazione multiprofessionale e nella predisposizione del PAI sono il miglioramento della qualità di vita, la volontà di autodeterminazione della persona con disabilità e la sostenibilità del sistema.

Il progetto è un percorso dinamico sottoposto periodicamente ad un monitoraggio vigile in relazione alle fasi di evoluzione dei bisogni e al grado di soddisfazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta, questo permette di modificare gli obiettivi di cura e assistenza per garantire l'aderenza alle esigenze della persona con disabilità. Il coordinamento delle attività e delle azioni individuate nel progetto, viene affidato al "case manager" che viene identificato nel progetto stesso e che sarà l'operatore di riferimento per la persona.

All'interno del progetto personalizzato, devono essere documentate le modalità e gli strumenti per la raccolta e valutazione delle esperienze, aspettative, preferenze e desideri della persona con disabilità nell'ambito di tutti i principali domini di "qualità della vita": benessere materiale, benessere fisico, benessere emozionale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti ed empowerment, autodeterminazione. Nel progetto vengono definite le azioni e gli interventi da attuare e i risultati da raggiungere.

1.2.4 Budget di Progetto: l'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Nell'art. 14 della legge n. 328/2000, successivamente ampliato dalla legge n. 112/2016, trova definizione il budget di progetto. Il budget di progetto, parte essenziale dello strumento operativo del progetto personalizzato, si realizza attraverso "la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse





economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato".

Il budget struttura in maniera analitica, l'insieme dei sostegni e dei supporti pensati e attivi a favore della persona con disabilità secondo la prospettiva di ricomposizione delle risorse, per ottimizzarne l'utilizzo rispetto alle esigenze assistenziali-tutelari, educativo-abitative ed inclusive e agli obiettivi/esiti attesi. La costruzione del budget di progetto dovrà contemplare modalità innovative di reperimento delle risorse necessarie, nell'obiettivo di sostenere nel tempo il progetto. Le predette modalità devono essere oggetto di separata evidenziazione ai fini della valutazione delle progettualità. Le molteplici risorse a disposizione (pubbliche, della persona, della comunità) vengono ridistribuite efficacemente con lo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti nel progetto personalizzato.

La costruzione attenta di un budget progettuale permette di superare la frammentazione che la persona vive nei diversi ambiti di cura e assistenza.

La costruzione partecipata del budget prevede alcuni aspetti fondamentali, quali:

- la centralità del progetto personalizzato;
- la garanzia della massima partecipazione della persona con disabilità attraverso la sottoscrizione di impegni e responsabilità da verificare nel tempo secondo indicatori espliciti e misurabili;
- l'individuazione del case manager (per il monitoraggio del progetto personalizzato e degli obiettivi del budget).

Il progetto personalizzato viene sottoposto a monitoraggio periodico, per verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi ridefinendo eventualmente lo stesso progetto iniziale e permettendo il costante utilizzo efficace e attento delle risorse.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"....L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia..." (Comma 2).

".....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come indiv*iduate all'articolo 3, comma 4.*" (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

L'individuazione dei beneficiari degli interventi di cui al presente documento avviene, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5/2/1992, n. 104 e dell'art. 1, comma 2 della legge n. 112/2016, nelle "persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di





sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare".

L'accesso è prioritariamente garantito alle Persone con disabilità che in esito alla valutazione multidimensionale necessitino con maggior urgenza degli interventi di cui al presente atto.

L'urgenza viene determinata sulla base dei seguenti parametri: "limitazioni dell'autonomia", "sostegni che la famiglia è in grado di fornire", "condizione abitativa ed ambientale", "condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia", con particolare riguardo alle "persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità", "persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa", "persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare" (art. 4 del Decreto).

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che "A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6:
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, di cui all'articolo 3, comma 7".

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

Descrizione degli interventi

Con riferimento alle DGR n. 2141 del 19/12/2017 e DGR n. 154 del 16/02/2018 si rappresenta quanto segue.

La presente linea d'intervento, nell'ottica di garantire i diritti delle Persone con disabilità, è volta a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze, abilità e delle autonomie in funzione dell'obiettivo di vita indipendente e inclusione sociale, mediante la definizione di progetti personalizzati, che prevedano esperienze residenziali in soluzioni alloggiative di tipo familiare integrate con percorsi giornalieri, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per l'accompagnamento della Persona con disabilità nel suo progetto di





vita.

In particolare, con riguardo a quanto stabilito dal progetto personalizzato, l'intervento si declina in esperienze di vita autonoma in soluzioni alloggiative indipendenti dove le Persone con disabilità partecipano a soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare e/o del contesto residenziale extra-familiare in cui sono già inserite. L'organizzazione delle esperienze temporanee dell'abitare autonomo dev'essere definita in sede di UVMD, nel rispetto dell'autodeterminazione della Persone con disabilità, prevedendo la composizione di un gruppo di Persone con disabilità partecipanti all'esperienza di vita comune compatibile ed equilibrato con riguardo ai funzionamenti personali, ai sostegni individuati nel progetto personalizzato e, comunque, nella prospettiva della reciproca accettazione. Il gruppo, come disposto dal Decreto, dov'essere numericamente non superiore alle 5 persone.

I progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono integrare i seguenti percorsi:

A.1 percorsi di emancipazione dal contesto di origine mediante l'esperienza dell'abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare;

A.2 percorsi relativi alle attività giornaliere.

Detti percorsi possono essere attivati, altresì, per favorire la deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto.

Con l'obiettivo di inclusione sociale attiva, l'UVMD potrà prevedere, per le attività giornaliere, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (legge 12/3/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015). L'UVMD può, inoltre, valutare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato, la definizione dei supporti alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all'inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali. Con riguardo alle necessità della persona con disabilità, l'UVMD, con il coinvolgimento dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), valuta l'efficacia e l'appropriatezza degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l'attivazione di percorsi a maggior supporto.

I progetti personalizzati devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della Persone con disabilità e del suo case manager. Alla qualità di vita della Persona con disabilità concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dalla presente Linea di intervento.

Il budget di progetto, condiviso nella UVMD, comprensivo di entrambi i percorsi su indicati, deve includere le risorse ed i sostegni derivanti dalla rete territoriale e tener conto dell'andamento dei sostegni secondo i criteri di frequenza, durata e intensità, da sottoporre a successiva verifica nell'ambito del processo di monitoraggio.

I beneficiari della presente linea d'intervento sono le persone con disabilità grave (fisica, intellettiva e/o relazionale), individuate in vista del venir meno del sostegno genitoriale, o prive di famiglia o con famiglia in difficoltà, ovvero già istituzionalizzate, ed aventi livelli di funzionamento nelle aree di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Decreto ministeriale del 23/11/2016, rilevati in sede di UVMD, con la scheda SVaMDi, sufficienti ad iniziare ed affrontare positivamente i predetti percorsi di autonomia e con potenzialità di sviluppo del funzionamento cognitivo, dei comportamenti adattivi e del funzionamento nell'area personale e sociale. I criteri di priorità per l'accesso alle misure previste dalla presente linea di intervento sono quelli stabiliti dall'art. 4, commi 2 e 3 del Decreto ministeriale citato.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti, definiti anche temporalmente, nel progetto personalizzato, nelle forme del "vivere in autonomia" sia che si tratti di accogliere le persone con disabilità coinvolte nella presente linea nelle soluzioni progettuali-abitative previste nella linea di intervento di cui al successivo punto b), sia che si conseguano traguardi di sviluppo, socio-relazionali e lavorativi tali da porre le medesime persone nella condizione di poter scegliere, consapevolmente, di vivere in autonomia.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi

Con riferimento alle DGR n. 2141 del 19/12/2017 e DGR n. 154 del 16/02/2018 si rappresenta quanto





segue.

La presente linea d'intervento, nell'ottica di garantire i diritti delle Persone con disabilità, ha l'obiettivo di rendere le Persone con disabilità protagoniste attive della propria vita, perseguendo come finalità essenziali logiche di inclusione sociale, di sviluppo personale e di partecipazione e superando pertanto l'istituzionalizzazione.

Gli interventi riguardano la definizione di progetti personalizzati volti alla vita indipendente e ad un abitare dignitoso della Persone con disabilità coerenti con il suo progetto di vita. Essi devono svilupparsi attraverso azioni legate alla casa e percorsi giornalieri, in funzione della progressiva acquisizione delle competenze di vita quotidiana, di gestione della vita domestica e di inclusione sociale.

La loro declinazione dev'essere fondata sui principi dell'autodeterminazione, dell'accomodamento ragionevole, del riconoscimento della dimensione adulta e del ruolo sociale della Persone con disabilità, prevedendo la contestuale riduzione e/o diversa articolazione dei sostegni.

Le soluzioni alloggiative devono offrire ospitalità ad un numero massimo di 5 Persone con disabilità, all'interno di gruppi appartamento o soluzioni di co-housing, individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

In via eccezionale, nel caso di particolari bisogni assistenziali delle Persone con disabilità, sono possibili soluzioni alloggiative articolate su più moduli abitativi che ospitino ciascuno non più di 5 persone, per un totale complessivo massimo di 10 persone, inclusi eventuali posti dedicati a situazioni di emergenza/sollievo che non devono superare le 2 unità di posti.

Nell'obiettivo di favorire i principi di solidarietà e mutuo aiuto, sono possibili progetti che contemplino soluzioni alloggiative nelle abitazioni di origine per un numero variabile da 2 a 5 Persone con disabilità.

Nello specifico, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono integrare i seguenti percorsi:

B.1 percorsi legati alla casa e all'abitare in soluzioni alloggiative di tipo familiare;

B.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate.

I progetti personalizzati devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della Persone con disabilità e del suo case manager. Alla qualità di vita della Persona con disabilità concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dalla presente Linea di intervento.

I beneficiari della presente linea d'intervento sono le persone con disabilità grave (fisica, intellettiva e/o relazionale), aventi caratteristiche analoghe a quelle della precedente linea d'intervento. I criteri di priorità per l'accesso alle misure previste dalla presente linea di intervento sono quelli stabiliti dall'art. 4, commi 2, 3 e 4 del Decreto ministeriale citato.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti previsti, anche temporalmente, nel progetto personalizzato e le persone con disabilità (il gruppo) coinvolte nelle soluzioni progettuali-abitative previste nella presente linea di intervento, abbiano acquisito consapevolezza e abilità del vivere in autonomia: competenze e abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di partecipazione e inclusione sociale, comprese esperienze attive di servizio alla comunità, nonché abbiano maturato e rafforzato atteggiamenti e comportamenti orientati alla reciproca accettazione.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Descrizione degli interventi

Con riferimento alle DGR n. 2141 del 19/12/2017 e DGR n. 154 del 16/02/2018 si rappresenta quanto segue.

La presente linea d'intervento, nell'ottica di garantire i diritti delle Persone con disabilità, è indirizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze, abilità e dei comportamenti adattivi finalizzati all'inclusione sociale e allo sviluppo dell'autonomia personale per la gestione della vita quotidiana, mediante percorsi di





potenziamento delle capacità funzionali, relazionali e occupazionali che dovranno essere declinati in interventi descritti in termini di esiti attesi attraverso strumenti scientificamente riconosciuti e definiti.

A tal fine, le proposte devono prevedere percorsi finalizzati a diversificare la filiera dei servizi con formule flessibili e alternative rispetto alle attuali unità di offerta presenti, anche nelle seguenti forme:

- percorsi laboratoriali, definiti con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68/1999, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali e relazionali, che includano la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche mediante tirocini per l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo e l'autonomia delle persone e la riabilitazione, di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015:
- percorsi innovativi finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia, la gestione della vita quotidiana e di promozione dell'inclusione sociale.

I progetti, inoltre, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della Persone con disabilità e del suo case manager. Alla qualità di vita della Persona con disabilità concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dalla presente Linea di intervento.

Il budget di progetto, condiviso nella UVMD, deve tener conto delle risorse-sostegni derivanti dalla rete territoriale. Deve, inoltre, tener conto dell'andamento dei sostegni secondo i criteri di frequenza, durata ed intensità da sottoporre a successiva verifica nell'ambito del processo di monitoraggio.

I beneficiari della presente linea d'intervento sono le persone con disabilità grave (fisica, intellettiva e/o relazionale), aventi caratteristiche analoghe a quelle delle precedenti linee d'intervento e che consentono percorsi di acquisizione di abilità e autonomie. I criteri di priorità per l'accesso alle misure previste dalla presente linea di intervento sono quelli stabiliti dall'art. 4, commi 2 e 3 del Decreto ministeriale citato.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti previsti, anche temporalmente, dal progetto personalizzato e la persona con disabilità sia protagonista della propria vita, delle proprie scelte ed azioni e, quindi, in grado, di rivedere il proprio progetto personalizzato alla luce del più ampio progetto di vita.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Descrizione degli interventi

Con riferimento alle DGR n. 2141 del 19/12/2017 e DGR n. 154 del 16/02/2018 si rappresenta quanto segue.

La presente linea d'intervento, nell'ottica di garantire i diritti delle Persone con disabilità, si pone l'obiettivo di facilitare la vita autonoma delle Persone con disabilità, sostenendo, in via prioritaria, l'introduzione di tecnologie innovative nel campo della domotica e delle tecnologie di ausilio all'autonomia personale (tecnologie assistive) e per l'accessibilità e l'automazione dell'ambiente di vita (ambient assisted living), riducendo in tal modo la necessità della presenza di risorse umane professionali e non professionali.

Sono, inoltre, possibili ristrutturazioni dell'esistente finalizzate ad ottenere soluzioni alloggiative con caratteristiche conformi a quelle previste dall'art. 3, comma 4 del Decreto ministeriale citato.

Gli interventi possono essere realizzati in soluzioni abitative derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati al "Dopo di Noi" da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di Persone con disabilità in loro favore.

Sugli immobili/unità abitative ristrutturati con i contributi di cui alla presente linea di intervento deve essere costituito il vincolo di destinazione d'uso, specificatamente correlato ai contributi in oggetto, che dovrà avere una durata pari almeno a 10 anni dall'ultimazione dei lavori. Per lo stesso periodo tali cespiti non possono essere alienati e/o inutilizzati/dismessi dalla destinazione per la quale hanno ottenuto il contributo.

Gli interventi non sono ripetibili e il contributo è una tantum; non devono essere compresi nel nomenclatore ausili, privilegiando forme di mutuo aiuto.





Per ciascuna delle predette soluzioni abitative, la congruità dell'intervento rispetto all'apporto in termini di riduzione dei sostegni è valutata dalla UVMD.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Descrizione degli interventi

Con riferimento alle DGR n. 2141 del 19/12/2017 e DGR n. 154 del 16/02/2018 si rappresenta quanto segue.

La presente linea d'intervento, nell'ottica di garantire i diritti delle Persone con disabilità, è indirizzata ad affrontare le situazioni di emergenza (es. difficoltà dei genitori, decesso o ricovero del caregiver familiare, impossibilità di assistenza domiciliare), che possono pregiudicare i sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio.

Gli interventi cofinanziabili riguardano soluzioni di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite dall'art. 3, co. 4 del Decreto, previa verifica dell'assenza di queste ultime soluzioni abitative ad esse conformi.

L'inserimento in tali strutture dev'essere accompagnato dalla previsione dei tempi di rientro nella situazione familiare cessata la situazione di emergenza e, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 giorni, salva diversa e documentata indicazione della UVMD.

4. La PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili	Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	30% 1.391.000,00 € 30% 1.391.000,00 €
c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)	20% 927.000,00 €
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	15% 695.000,00 €
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	5% 229.860,00 €
Totale	4.633.860,00 €
5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	





Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

Il monitoraggio delle progettualità selezionate ed avviate a realizzazione avviene attraverso il coinvolgimento dei Tavoli per la disabilità istituiti da ciascuna Azienda ULSS. I singoli progetti personalizzati sono rilevati attraverso l'apposito flusso informativo regionale alimentato dalle aziende ULSS.

Le aziende ULSS sono tenute, inoltre, a presentare periodicamente relazione con evidenza del numero beneficiari articolati per ciascuna linea di intervento e l'ammontare delle risorse impiegate per ciascuna Persona con disabilità.



